



Comune di

Caponago Via Roma, 40 – 20867 Caponago (Mb) – Tel. 02/959698.1 – Fax 02/959698220 – P.IVA
00988640967 – C.F. 87003770150

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

*(art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come modificato dall'art.
76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)*

(Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 26.11.2018)

INDICE

ART. 1 OGGETTO	3
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 DETERMINAZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO.....	3
ART. 4 BENEFICIARI	3
ART. 5 FONDO PER L'INNOVAZIONE	4
ART. 6 CONFERIMENTO INCARICHI ED INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	4
ART.7 RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO	4
ART. 8 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO	5
ART. 9 TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ.....	6
ART. 10 CENTRALI DI COMMITTENZA	6
ART. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE.....	6

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, intendendo le stesse come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal citato D.Lgs 50/2016.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto:

- nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010;
- nei relativi documenti di progetto per le acquisizioni di beni e servizi.

ART. 3 DETERMINAZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO

Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma pari al due per cento (2,00%) dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione e comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

L'ottanta per cento delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'articolo 8.

Il restante venti per cento delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Le risorse per la costituzione del fondo sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, o del servizio o della fornitura, tanto se finanziate con la parte corrente del bilancio, quanto se finanziate con risorse destinate ad investimenti¹.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sull'importo lordo del nuovo importo a base di gara.

ART. 4 BENEFICIARI

L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento nonché i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività di:

- a) responsabile unico di procedimento;
- b) programmazione della spesa per investimenti;
- c) verifica preventiva dei progetti;
- d) predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- e) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;

¹ Corte dei Conti sezione Veneto, delibera 134/2017

ART. 5 FONDO PER L'INNOVAZIONE

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori (art 113 comma 4 D.Lgs 50/2006).

ART. 6 CONFERIMENTO INCARICHI ED INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

I Responsabili dell'Area coinvolta dalle procedure incentivate e regolamentate dal presente regolamento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con provvedimento per ogni lavoro servizio o fornitura i dipendenti che meglio garantiscano il puntuale assolvimento delle procedure assegnate.

L'individuazione è operata con atto formale contenente:

- individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
- l'importo presunto a base di gara;
- il cronoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;
- la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.

I termini per la direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme e in particolare dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

Per quanto concerne la nomina del RUP, qualora questo coincida con il Responsabile dell'Area interessata dal procedimento, il provvedimento di nomina coincide con il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni di Posizione Organizzativa.

ART.7 RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Responsabile del procedimento	20 %
Programmazione di spesa per gli investimenti	5 %
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 D.Lgs 50/2016)	10 %
Predisposizione e di controllo delle procedure di gara	15%
Direzione dei lavori	35 %
Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione	15%
Totale	100%

- per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Responsabile unico di procedimento	35 %
Predisposizione e di controllo delle procedure di gara	15%
Direzione dell'esecuzione	40%
Verifica di conformità	10 %
Totale	100%

Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati nonché tra i loro collaboratori sulla base dei seguenti criteri:

- a) al dipendente cui vengono formalmente affidate le responsabilità delle funzioni tecniche o la responsabilità del procedimento per una specifica attività e non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel presente collaboratore.
- b) in presenza di collaboratori la relativa percentuale viene ridotta al 80%, il restante 20% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta.

Nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori sono cumulabili tra loro.

ART. 8 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Area preposto alla struttura competente su proposta del Responsabile del Procedimento dopo l'accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati una volta concluso il relativo procedimento.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Il provvedimento di liquidazione deve contenere le seguenti informazioni:

- a) estremi del provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche;
- b) individuazione del tipo di attività di ciascun dipendente coinvolto con l'indicazione della data di inizio e di fine di ciascuna attività;
- c) dimostrazione del rispetto dei termini di svolgimento delle attività incentivabili indicati dal provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche e del rispetto dei costi di lavoro, servizio fornitura previsti al momento dell'aggiudicazione;

oppure

- d) rendicontazione del ritardo rispetto a tali termini e/o incremento di tali costi, contenente:
 - quantificazione del ritardo o incremento dei costi;
 - descrizione delle cause
 - conseguente quantificazione delle decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'articolo 7.

L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:

- a) all'approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione):
 - nella misura dell'100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
- b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione e ordinatore della sicurezza e di collaudo/certificato regolare esecuzione/verifica di conformità;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati nella busta paga del mese successivo al mese del provvedimento di liquidazione.

Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 9 TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, imputabili a responsabilità del dipendente e debitamente certificati e comprovati, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività saranno ripartite tra i soggetti con la seguente decurtazione:

Incrementi di tempo rispetto a quelli programmati		Incrementi di costi rispetto al quadro economico	
fino al 25%	riduzione fino al 10%	fino al 25%	riduzione fino al 10%
fino al 50%	riduzione fino al 25%	fino al 50%	riduzione fino al 25%
oltre il 50%	riduzione pari al 50%	oltre il 50%	riduzione fino al 50%

Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti fattispecie:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe ed altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, co. 1, lettere a), b), c,) d) ed e) del codice;
- b) sospensioni o proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della stazione appaltante o altre ragioni estranee al personale incentivato o per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice;
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'affidatario, soggetto a penale per ritardo contrattuale.

ART. 10 CENTRALI DI COMMITTENZA

In caso di attività svolte da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore alla percentuale stabilita in sede di accordo tra le centrali medesime e l'Amministrazione comunale.

ART. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale e reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente.

Per le attività svolte a decorrere dalla data in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento, solo dove il finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali